REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 238 **LEGISLATURA N.** X

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

seduta del	pag.
11/03/2019	1
delibera	
276	

CG/PR/AAN
0 NC

Prot. Segr.
287

Oggetto: Corte Costituzionale. Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Marche, acquisito al n. 0201784 del Registro unico della Giunta regionale in data 19/02/2019, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della L.R. n. 46 del 12 Dicembre 2018. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Prof. Avv. Stefano Grassi e Avv. Paolo Costanzi

Lunedì 11 marzo 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- MANUELA BORA	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

Sono assenti:

- ANNA CASINI	Vicepresidente
- LORETTA BRAVI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

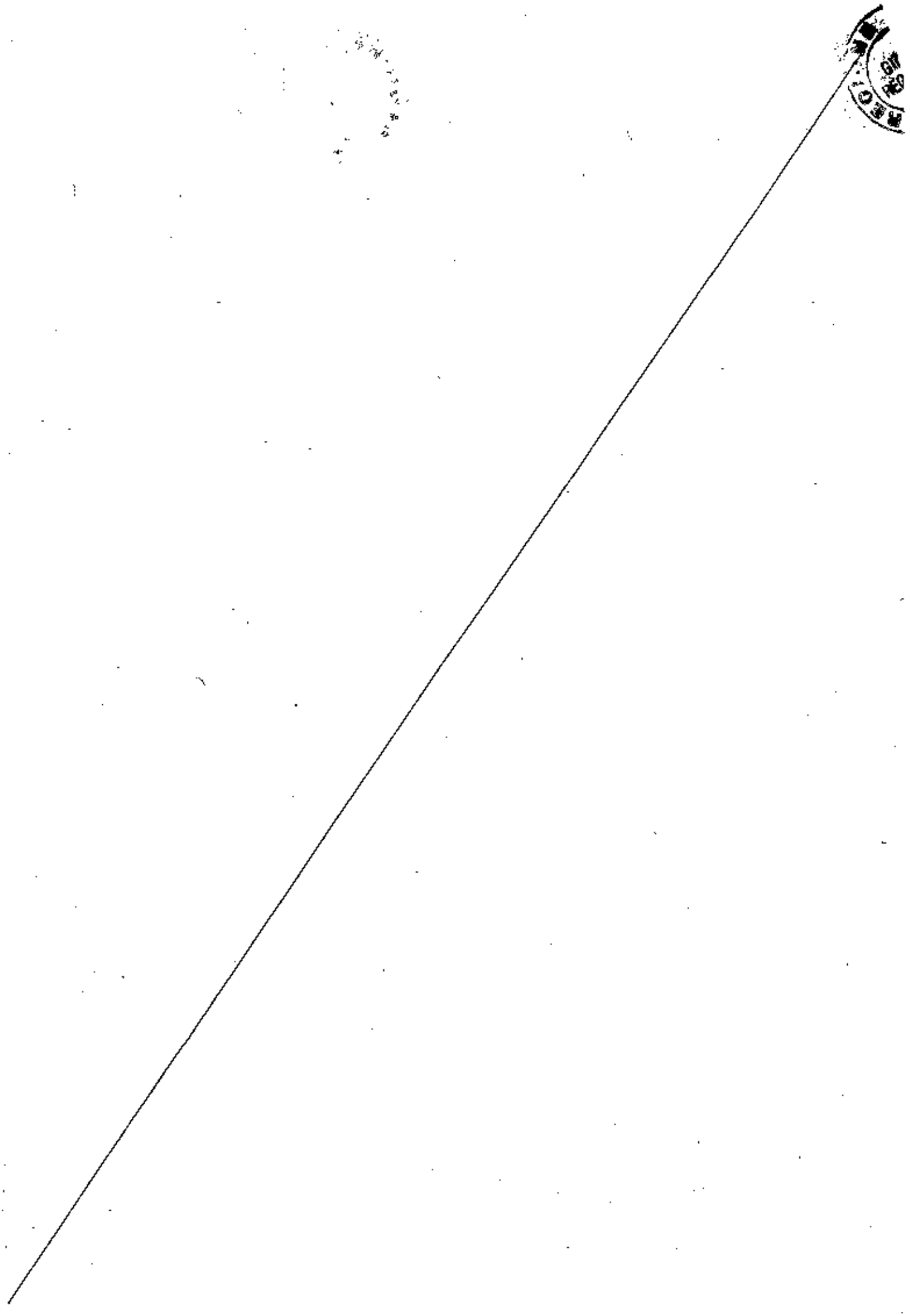

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Corte Costituzionale. Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Marche, acquisito al n. 0201784 del Registro unico della Giunta regionale in data 19/02/2019, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della L.R. n. 46 del 12 Dicembre 2018. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Prof. Avv. Stefano Grassi e Avv. Paolo Costanzi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Avvocatura regionale e Attività Normativa dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Avvocatura regionale 1;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss. mm. ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Avvocatura regionale e Attività Normativa;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso, davanti alla Corte Costituzionale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Marche, con ricorso ex art. 127 Cost. acquisito al n. 0201784 del Registro unico della Giunta regionale in data 19/02/2019, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge regionale della Regione Marche n. 46 del 12 dicembre 2018, recante *"Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018 n. 44 "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria"*, pubblicata nel B.U.R. n. 110 del 13 dicembre 2018;
- di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche, con mandato congiunto e/o disgiunto, al Prof. Avv. Stefano Grassi del Foro di Firenze ed all'Avv. Paolo Costanzi dell'Avvocatura regionale, conferendo loro ogni più ampia facoltà al riguardo;
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale ai suddetti avvocati eleggendo domicilio presso lo Studio legale del Prof. Avv. Stefano Grassi di Roma, sito in Piazza Barberini, n. 12 - 00187 Roma.

L'onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale del Prof. Avv. Stefano Grassi è pari all'importo, lordo per l'ente, di € 11.419,20 e fa carico al capitolo n. 2011110036 del Bilancio di previsione 2019-2021 per l'anno 2020. Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il relativo impegno di spesa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah GIRALDI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca CERISCIOLI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con ricorso spedito per la notifica l'11 febbraio 2019 e pervenuto alla Regione Marche in data 19 febbraio 2019 (atto acquisito al n. 0201784 del Registro unico della Giunta regionale del 19/02/2019), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli articoli 1 e 2 della Legge regionale della Regione Marche n. 46 del 12 dicembre 2018, recante "*Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018 n. 44 "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria*", pubblicata nel B.U.R. n. 110 del 13 dicembre 2018.

1. Premessa.

La L.R. Marche 7 novembre 2018, n. 44, all'art. 3, comma 1, prevede che «*I piani faunistico-venatori di cui all'articolo 3 della L.R. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'approvazione del piano faunistico regionale di cui all'articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, ri. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS))*». Quindi, a norma del successivo comma 2, «*La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1*».

Su quest'ultima disposizione è intervenuto l'art. 1 della Legge reg.le Marche 12 dicembre 2018, n. 46, il quale ha sostituito il testo del citato comma 2 con il seguente: «*Nei siti di cui al comma 1 è autorizzato l'esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)*». L'art. 2 della medesima legge ha, poi, disposto l'aggiunta dell'Allegato A alla L.R. n. 44 del 2018.

Ad avviso del ricorrente, le norme censurate si porrebbero in contrasto con gli articoli 111 e 117, secondo comma, lett. *s)*, Cost., per le ragioni che possono essere così sintetizzate:

- la violazione dell'art. 111 Cost. sarebbe addebitabile all'«*interferenza*» che la legge regionale impugnata «*realizza rispetto alla funzione giurisdizionale esercitata attraverso i pronunciamenti cautelari* [adottati nei giudizi amministrativi pendenti e, in particolare, l'ord. 22 ottobre 2018, n. 7625, del Consiglio di Stato e l'ord. 7 dicembre 2018, n. 265, del TAR Marche], *e che si sostanzia in un vero e proprio travalicamento di poteri da parte del legislatore regionale*», così "invadendo" «*in maniera non consentita ed in violazione del principio di separazione dei poteri, l'ambito della funzione giurisdizionale*»;

- la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *s)*, Cost., invece, sarebbe ascrivibile al fatto che le norme impugnate realizzerebbero una approvazione «*con legge*» del calendario venatorio, ponendosi così in contrasto con l'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", dal quali «*si evince che il procedimento [di approvazione del calendario venatorio] deve concludersi con l'adozione di un provvedimento amministrativo e non, com'è avvenuto nel caso di specie, con una legge*» e

che, pertanto, non è consentito «*al legislatore regionale sostituirsi all'amministrazione della Regione nel compimento di un'attività di regolamentazione che l'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157/1992 riserva alla sfera amministrativa*».

2. Inammissibilità e infondatezza della censura formulata in riferimento all'art. 111 Cost.

2.1. – La Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia Ong – Onlus ha impugnato dinanzi al T.A.R. Marche – ai fini che qui interessano – la deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto "*L.R. n.7/95 art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018/2019*". Con il ricorso è stata chiesta la sospensione cautelare – tra gli altri – dell'atto *de quo*: richiesta rigettata dal T.A.R. con ordinanza n. 195/2018, poi impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, invece, con ordinanza n. 7625/2018, ha concesso la misura cautelare, sospendendo per l'effetto il calendario venatorio approvato con la citata delibera di Giunta.

In costanza del giudizio amministrativo di cui si è detto, è intervenuta la l. reg. Marche n. 44 del 2018, la quale, in forza dell'art. 3, comma 2, ha affidato alla Giunta regionale «*le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1*». A tale disposizione la Giunta ha dato seguito con la delibera n. 1468 del 2018, stabilendo che «*l'esercizio dell'attività venatoria è consentito in tutti i territori ricadenti nella Rete Natura 2000 qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* [...] *sui piani faunistico-venatori provinciali o sui singoli interventi previsti dalla pianificazione così come elencati negli allegati A e B, parte integrante del presente atto, ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007* [...]» e che tale esercizio «*avviene nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 1068 del 30 luglio 2018 (L.R. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018/2019)*».

Anche tale delibera è stata impugnata dalla Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia Ong – Onlus dinanzi al T.A.R. Marche, con richiesta di sospensione cautelare, successivamente accolta dai giudici amministrativi con ordinanza n. 265/2018.

Da ultimo è intervenuta la l. reg. Marche n. 46 del 2018, la quale ha sostituito il comma 2 dell'art. 3, l. reg. n. 44 del 2018, stabilendo che «*Nei siti di cui al comma 1 è autorizzato l'esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)*» (art. 1) e aggiungendo l'Allegato A alla l. reg. n. 44 del 2018 (art. 2).

2.2. Alla luce delle vicende sopra riepilogate, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene – con il ricorso in esame – che gli artt. 1 e 2 della l. reg. n. 46 del 2018 determinino una «*interferenza* [...] *rispetto alla funzione giurisdizionale esercitata attraverso i pronunciamenti cautelari*». Secondo il ricorrente, infatti, la legge regionale impugnata, che sarebbe riconducibile alla categoria delle "leggi-provvedimento", non rispetterebbe i limiti tracciati in riferimento a tale tipologia di leggi dalla giurisprudenza costituzionale: in particolare, viene richiamata la sentenza n. 267/2007, nell'ambito della quale la Corte ha individuato – quale limite specifico delle leggi provvedimento – il «*rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione di cause in corso*», e più in generale, il rispetto «*del principio della ragionevolezza e non arbitrarietà*». L'osservanza di tali limiti deve essere valutata – secondo il Giudice delle leggi – attribuendo una particolare valenza alla «*considerazione del tempo, delle modalità e del contesto in cui è stata emanata la disposizione censurata*». Tanto premesso, nella sentenza citata la Corte è giunta alla declaratoria di illegittimità della norma impugnata per violazione dell'art. 3 Cost., proprio in quanto essa, intralciando l'esercizio della funzione giurisdizionale, non poteva considerarsi immune «*dalle censure di irragionevolezza ed arbitrarietà*».

2.3. La censura formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri è innanzitutto manifestamente inammissibile.

La censura è formulata in riferimento all'asserita violazione dell'art. 111 della Costituzione: tuttavia, detto parametro concerne i principi del "giusto processo", ossia quell'insieme di principi

che devono presiedere al corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Alla luce di ciò, il ricorrente avrebbe dovuto motivare in ordine alla violazione dei menzionati principi, individuando quali di essi risulterebbe leso – se il principio del contraddittorio, della terzietà ed imparzialità del giudice, etc. – e per quali motivi. Tuttavia, nel ricorso non vi è traccia delle ragioni che hanno indotto il ricorrente ad invocare specificamente la violazione dell'art. 111: gli argomenti spesi nel paragrafo dedicato a tale censura, infatti, non riguardano in alcun modo la norma costituzionale menzionata.

2.4. La medesima censura, oltre ad essere inammissibile, è altresì infondata.
Infatti, alla luce di quanto appena osservato, è evidente che il parametro costituzionale invocato dal ricorrente è del tutto inconferente rispetto al caso di specie e non può ritenersi, di conseguenza, in alcun modo violato dalle norme regionali censurate.
In secondo luogo, occorre rilevare che la legge *de qua* comunque non interferisce in alcun modo con l'esercizio della funzione giurisdizionale. Infatti, se si esaminano con maggiore attenzione le vicende alla base del presente giudizio, ci si avvede che:
- il primo giudizio amministrativo, in ordine cronologico, è stato instaurato avverso il calendario venatorio adottato con delibera della Giunta regionale n. 1068 del 2018;
- dopo la sospensione cautelare pronunciata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 7625/2018, è, sì, intervenuta la l. reg. n. 44 del 2018, ma non per ripristinare detto calendario, poiché si è limitata ad affidare alla Giunta regionale la scelta circa le modalità di applicazione dell'art. 3, comma 1, da essa recata («*l'esercizio dell'attività venatoria è consentito in tutti i territori ricadenti nella Rete Natura 2000 qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* [...] *sui piani faunistico-venatori provinciali o sui singoli interventi previsti dalla pianificazione così come elencati negli allegati A e B, parte integrante del presente atto, ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007* [...]» e che tale esercizio «*avviene nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 1068 del 30 luglio 2018 (L.R. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018/2019)*»);
- quindi è stata adottata la delibera della Giunta n. 1468 del 2018, che ha richiamato il calendario venatorio oggetto di mera sospensione cautelare (è stata, dunque, la delibera a riferirsi a tale calendario e non la legge regionale);
- anche detta delibera è stata impugnata e poi sospesa in via meramente cautelare – sulla scia di quanto disposto dal Consiglio di Stato rispetto alla precedenza delibera – dal TAR Marche con ordinanza n. 265/2018;
- infine, è intervenuta la censurata l. reg. n. 46 del 2018, la quale ha disposto l'applicazione del calendario venatorio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1068 del 2018 alla fattispecie di cui all'art. 3, comma 1 della l. reg. n. 44 del 2018.

Da quanto detto emerge l'infondatezza della censura regionale: non solo il parametro costituzionale invocato dal ricorrente è inconferente rispetto al caso di specie e, dunque, non si vede come possa essere stato violato, ma anche ove fosse stato invocato il parametro corretto ai fini della censura formulata, non vi è traccia dell'irragionevolezza della legge regionale. Essa, infatti, nella sequenza delle vicende processuali è il primo atto legislativo che richiama il calendario venatorio sospeso (e non annullato) dai giudici amministrativi; inoltre, tale sospensione è stata disposta in via meramente cautelare. Si tratta, pertanto, di un caso molto diverso da quello sotteso alla citata sentenza n. 267 del 2007 della Corte costituzionale, poiché in quella circostanza la funzione legislativa era stata esercitata in contrasto con pronunce giurisdizionali definitive. Senza considerare poi che sia l'ordinanza di sospensione cautelare del Consiglio di Stato, sia quella del TAR sono del tutto carenti in punto di motivazione sul *fumus boni iuris*: circostanza che consente di affermare che neppure poteva essere agilmente formulata una prognosi di accoglimento dei ricorsi promossi innanzi ai giudici amministrativi, con il conseguente annullamento del calendario venatorio 2018/2019.

3. – Infondatezza della censura formulata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *s)*, Cost.

3.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 1 e 2 della l. reg. Marche n. 46 del 2018 perché – a suo avviso – violerebbero le previsioni di cui all'art. 18, commi 2 e 4, della l. n. 157 del 1992. In particolare, quest'ultima disposizione prevede che «*Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria*».

In sintesi, secondo il ricorrente, tali norme statali risulterebbero violate perché il calendario venatorio sarebbe stato posto con atto legislativo regionale e non all'esito di una procedura amministrativa, così violando la riserva di amministrazione posta dalle norme statali invocate.

3.2. – La censura è del tutto priva di fondamento.

La Corte costituzionale, infatti, in passato, ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme legislative regionali con le quali veniva approvato il calendario venatorio per violazione della riserva di amministrazione posta dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente (sentt. nn. 20 e 105 del 2012): ma, per l'appunto, si trattava di casi molto differenti da quello di specie, ossia di casi in cui il calendario non era stato approvato tramite una procedura amministrativa come quella di cui al citato art. 18, comma 4, bensì in forza di una legge regionale.

Il caso in esame, invece, è *ictu oculi* diverso: il calendario venatorio, come si è avuto modo di dire, è stato approvato con delibera di Giunta regionale (la n. 1068 del 2018), all'esito del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 30 della l. reg. n. 7 del 1995, procedimento nell'ambito del quale è stato acquisito il parere dell'ISPRA prescritto dall'art. 18, comma 4, della l. n. 157 del 1992. Conseguentemente nessuna riserva di amministrazione è stata violata: la legge impugnata, a ben vedere, si è limitata a richiamare il rispetto di tale calendario approvato con la menzionata delibera, anche in relazione all'esercizio venatorio di cui al comma 1 dell'art. 3, l. reg. n. 44 del 2018.

3.3. – Né appare fondato il rilievo secondo cui «*con la formulazione attuale della Legge regionale n. 46 del 2018, il contenuto del Calendario Venatorio [...] non è più limitato allo specifico anno di riferimento, cui peraltro ogni anno si riferisce l'obbligatorio parere ISPRA, ma diventa replicabile di anno in anno*».

È sufficiente, infatti, leggere l'art. 3, comma 2, della l. reg. n. 44 del 2018, come modificato dalla l. reg. n. 46 oggetto dell'odierna impugnativa, alla luce del comma 1 della stessa disposizione, a norma del quale « *I piani faunistico-venatori di cui all'articolo 3 della L.R. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'approvazione del piano faunistico regionale di cui all'articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 [...]*», per avvedersi che comunque il calendario venatorio 2018/29019 richiamato dal citato art. 3, comma 2, non potrebbe comunque trovare applicazione – ai fini del medesimo art. 3 – oltre il 2019.

L'art. 2, punto 1) della deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 10/04/2017 avente per oggetto: *Criteri e modalità per la formazione e l'utilizzo di un elenco di avvocati del libero foro*, prevede che *"la Regione si riserva la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di tale particolare complessità specialistica da richiedere l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore giuridico cui la questione afferisce".*

Con nota prot. n. 0208510 del 20/02/2019, il Dirigente del *Servizio Avvocatura regionale e Attività normativa* ha chiesto al Prof. Avv. Stefano Grassi, che ha difeso e rappresentato la Regione Marche in numerosi giudizi innanzi alla Corte Costituzionale proprio in virtù della sua

elevata competenza specialistica, la disponibilità ad accettare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche nel procedimento di cui si tratta, chiedendo che il compenso tenga conto della riduzione del 5% sulle spese generali nonché di un possibile ulteriore sconto sui compensi per la presenza del co-difensore.

Con nota acquisita al n. 0270621 del protocollo regionale in data 05/03/2019, il Prof. Avv. Stefano Grassi - che possiede i requisiti sopra indicati e che ha una conoscenza dettagliata e articolata della normativa regionale per le pregresse esperienze maturate - ha confermato la propria disponibilità a rappresentare e difendere la Regione nel giudizio di cui trattasi accettando le condizioni rappresentate nella nota di disponibilità all'incarico e presentando un preventivo con i compensi scontati del 25% e senza le spese generali. Il Prof. Grassi ha allegato al preventivo di notula copia della dichiarazione di cui all'art. 15 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 negativa. Il Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e Attività normativa, considerato quanto sopra, ha firmato per accettazione il preventivo di notula proposto pari al complessivo costo per l'Amministrazione, al lordo della R.A., pari ad € 11.419,20.

Per quanto premesso, si propone alla Giunta regionale:

- di costituirsi e resistere nel giudizio promosso, davanti alla Corte Costituzionale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Marche, con ricorso ex art. 127 Cost. acquisito al n. 0201784 del Registro unico della Giunta regionale in data 19/02/2019, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge regionale della Regione Marche n. 46 del 12 dicembre 2018, recante *"Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018 n. 44 "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria"*, pubblicata nel B.U.R. n. 110 del 13 dicembre 2018;
- di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche, con mandato congiunto e/o disgiunto, al Prof. Avv. Stefano Grassi del Foro di Firenze ed all'Avv. Paolo Costanzi dell'Avvocatura regionale, conferendo loro ogni più ampia facoltà al riguardo;
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rilasciare procura speciale ai suddetti avvocati eleggendo domicilio presso lo Studio legale del Prof. Avv. Stefano Grassi di Roma, sito in Piazza Barberini, n. 12 - 00187 Roma.

L'onere derivante dal presente atto, per quanto concerne la prestazione professionale del Prof. Avv. Stefano Grassi è pari all'importo, lordo per l'ente, di € 11.419,20 e fa carico al capitolo n. 2011110036 del Bilancio di previsione 2019-2021 per l'anno 2020. Con successivo decreto del Dirigente sarà assunto il relativo impegno di spesa.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Paolo COSTANZI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'importo di € 11.419,20 intesa come disponibilità sul capitolo di spesa n. 2011110036 del Bilancio di previsione 2019-2021 per l'anno 2020, che presenta sufficiente disponibilità.

IL RESPONSABILE
Controllo contabile di Spesa n. 3
Argentina BIGONI

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE AVVOCATURA REGIONALE 1

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Paolo COSTANZI

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' NORMATIVA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Gabriella DE BERARDINIS

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah GIRALDI

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 5 fogli, è conforme all'originale depositato presso questo ufficio (artt. 18, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Ancona, li 14 MAR. 2019
L'INCARICATO
(Stefano Sallmetti)

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE